D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3665
Adozione del regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la L. 6 dicembre 1991 n. 394, «*Legge quadro sulle aree protette*»;
- l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che: «*In armonia con le finalità e i princìpi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*»;

Visti:

- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 «*Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 dicembre 2015, n. X/4675 «*Prime determinazioni in attuazione della legge del consiglio regionale n. 99 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»* approvata nella seduta del 10 dicembre 2015»;

Viste:

- la deliberazione della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 1377 del 18 dicembre 2018 «*Avvio del procedimento per l'approvazione del piano e del regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio– prima adozione*»;
- la deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n.895 del 14 giugno 2019 «*Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) - art. 44 septies comma 2 - adozione in via preliminare del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino: revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 1845 del 5 ottobre 2018 e nuova adozione in via preliminare del Piano*»;
- la deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. 1150 del 7 agosto 2020 «Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) - art. 44 octies comma 2 - prima adozione del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio – Trentino»;
- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/3087 del 27 aprile 2020 «*Adozione del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio – Settore Lombardo»;*

Visti altresì:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione ambientale strategica degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «*Legge per il governo del territorio*»;

Visti:

- la Direttiva 1992/43/Cee «*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*»;
- la Direttiva 2009/147/CE «*Concernente la conservazione degli uccelli selvatici*»;
- il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 «*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)»;*
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2016, n. X/5928 «*Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.»* di adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione relative ai siti della rete Natura 2000 compresi nel territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio;
- il relativo decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 giugno 2017 «*Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia»;*

Preso atto che:

- il 19 gennaio 2017 il Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio ha approvato le Linee Guida per la redazione del Piano e del Regolamento del Parco;
- con deliberazione della Giunta regionale dell'11 dicembre 2017 n. X/7496 è stato dato avvio ai procedimenti per l'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio, valutando di non sottoporre il regolamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- con deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2019 n. XI/1929 sono stati aggiornati i procedimenti di approvazione del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio come da Allegato A «*Procedura coordinata di approvazione del Piano del Parco nazionale dello Stelvio, VAS e VINCA*» e Allegato B «*Procedimento di approvazione del Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio*»;
- il 13 luglio 2020 il Comitato dei Comuni ha richiesto di modificare l'art. 34, comma 5, e ha espresso l'intesa sul regolamento all'unanimità;
- con nota del 14 luglio 2020 protocollo ERSAF.2020.0010267 il Parco Nazionale dello Stelvio – Settore Lombardo ha trasmesso la proposta di regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio, come approvata dal Comitato dei Comuni in data 13 luglio 2020;

Tenuto conto che:

- la legge regionale 39/2015 affida le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco Nazionale dello Stelvio all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione);
- il direttore del parco svolge le funzioni di gestione operativa e di tutela ed è individuato tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale ed è indicato dalla Giunta regionale all'ERSAF;
- il direttore del parco esercita altresì le funzioni sulla base di un piano annuale delle attività ed un Piano Triennale degli investimenti approvati dalla Giunta regionale, con un rapporto fiduciario tra Giunta e direttore che esclude dalla governance del Parco dello Stelvio gli organi dell'ERSAF;

Considerato altresì che l'art.6 comma 1 della l.r.39/2015 stabilisce che il regolamento è predisposto dal direttore del Parco e che la d.g.r.. n. XI/1929 del 15 luglio 2019 attribuisce al Direttore del parco un ruolo attivo ed operativo di supporto all'Autorità Procedente, con il suo coinvolgimento in tutte le fasi del procedimento di approvazione del piano del parco e del regolamento del parco, per la conoscenza della complessità del territorio e per le relazioni instaurate con la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che la proposta del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio è frutto di un lavoro congiunto sviluppato dalla Regione Lombardia, dalla Province Autonoma di Trento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano -Alto Adige e definisce una visione strategica comune identitaria;

Tenuto conto che i contenuti del Regolamento sono l'esito di scelte tecniche effettuate dal Parco nazionale dello Stelvio, settore lombardo;

Dato atto che la proposta di Regolamento è stata trasmessa alla Direzione Generale Territorio e alla Direzione Generale Ambiente e Clima e che si è avviato un confronto sulla proposta di Regolamento;

Rilevato che la proposta di Regolamento contiene previsioni il cui grado di corrispondenza con la disciplina vigente relativa a Rete Natura 2000, in particolare con il richiamato DM 17 ottobre 2007, deve essere verificato al fine di garantire coerenza con i relativi livelli di tutela;

Ritenuto che nelle successive fasi previste nel percorso per l'approvazione del Regolamento, e comunque prima della sua approvazione finale, l'elaborato dovrà essere reso rispondente al

Piano del Parco nazionale dello Stelvio per il quale è in corso la Valutazione di Incidenza e la Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che l'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza valuterà il piano e lo studio di incidenza, affinché siano rispettati gli obiettivi di conservazione dei siti di Rete Natura 2000 e l'Autorità competente per la VAS esprimerà il Parere motivato finale, a garanzia di un processo condiviso e finalizzato a migliorare le scelte del Piano e, conseguentemente, del Regolamento, data la stretta interazione tra le rispettive previsioni normative;

Ritenuto di assumere i contenuti del Regolamento proposto, senza discostarsene, in quanto il Parco nazionale dello Stelvio, settore lombardo, rappresenta l'ente che ha rapporti sia con Enti locali che con le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Alto Adige al fine di definire una strategia comune di sviluppo e che meglio può rappresentare le scelte del territorio;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare il Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio – Settore Lombardo, allegato al presente atto come parte integrante;

2. di trasmettere il presente atto all'ente gestore del Settore Lombardo del Parco nazionale dello Stelvio per la pubblicazione del documento e di tutti gli allegati sul proprio sito web: http://lombardia.stelviopark.it/piano-del-parco/ e di disporre il deposito degli elaborati a disposizione del pubblico per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL;

3. di disporre la pubblicazione sul BURL dell'avviso di deposito del Regolamento agli albi pretori del parco, dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate per sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BURL;

4. di stabilire che entro sessanta giorni dalla pubblicazione, chiunque può prendere visione del regolamento e presentare osservazioni scritte, ai seguenti indirizzi:

- Parco nazionale dello Stelvio – Lombardia
  Via De Simoni 42 – 23032 Bormio (SO)
  Indirizzo pec: ersaf@pec.regione.lombardia.it
- Regione Lombardia
  Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni
  Struttura Riordino istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità montane
  Palazzo Lombardia
  Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
  Indirizzo pec: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

5. di pubblicare il presente atto sul BURL di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

NATIONAL PARK STILFSER JOCH

Regolamento

AGGIORNAMENTO 01.07.2020

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

Articolo 2 - (Pubblicità della documentazione)

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA'

Articolo 3 - (Attività di soccorso e di somma urgenza)

Articolo 4 - (Usi civici e diritti reali)

TITOLO III - TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA

Articolo 5 - (Disciplina generale)

Articolo 6 - (Prelievi faunistici, abbattimenti selettivi ed eradicazioni)

Art. 7 - (Ripopolamenti, reintroduzioni, immissioni)

Articolo 8 - (Prelievi e catture per fini specifici)

Articolo 9 - (Gestione della fauna ittica e attività di pesca)

TITOLO IV - TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT, DELLA FLORA E DELLE SPECIE VEGETALI

Articolo 10 - (Disciplina generale)

Articolo 11 - (Raccolta di specie vegetali spontanee e funghi)

Articolo 12 - (Controllo ed eradicazione della flora alloctona)

TITOLO V - TUTELA DEL SUOLO, DELLE RISORSE MINERARIE E DELLE ACQUE

Articolo 13 - (Attività estrattiva e mineraria e utilizzazione di materiale lapideo in loco per piccole manutenzioni)

Articolo 14 - (Discariche e siti degradati)

Articolo 15 - (Raccolta di minerali e fossili)

Articolo 16 - (Sistemazioni idraulico-forestali)

Articolo 17 - (Tutela del regime delle acque)

Articolo 18 - (Captazioni di acqua)

TITOLO VI - ALTRI DIVIETI E DEROGHE

Articolo 19 - (Rispetto della quiete, limiti per le emissioni sonore e luminose)

Articolo 20 - (Attività pubblicitarie)

Articolo 21 - (Mezzi di distruzione e alterazione dei cicli biogeochimici)

Articolo 22 - (Armi, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura)

Articolo 23 - (Fuochi all'aperto)

Articolo 24 - (Sorvolo di velivoli e droni)

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Articolo 25 - (Nulla osta)

Articolo 26 - (Autorizzazione)

Articolo 27 - (Prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio)

Articolo 28 - (Edifici storici o di pregio architettonico)

Articolo 29 - (Prescrizioni per gli interventi sugli elettrodotti e sugli impianti a fune)

TITOLO VIII - ATTIVITA'

Articolo 30 - (Attività artigianali e commerciali)

Articolo 31 - (Attività agro-silvo-pastorali)

Articolo 32 - (Recinzioni e segnaletica)

Articolo 33 - (Introduzione e conduzione di cani)

Articolo 34 - (Attività e manifestazioni sportive)

Articolo 35 - (Attività e manifestazioni ludico-ricreative)

Articolo 36 - (Aree sciabili - sottozone D2)

Articolo 37 - (Attività di ricerca)

TITOLO IX - ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONI

Articolo 38 - (Circolazione del pubblico e accessibilità al Parco)

Articolo 39 - (Realizzazione e manutenzione di strade)

Articolo 40 - (Realizzazione e manutenzione dei sentieri)

TITOLO X - INDENNIZZI, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 41 - (Indennizzo dei danni)

Articolo 42 - (Concessione di contributi ed altri benefici economici)

TITOLO XIII - ATTIVITÀ ILLECITE

Articolo 43 - (Sanzioni)

TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - (Norma transitoria)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche (d'ora in avanti legge-quadro), disciplina l'esercizio delle attività consentite, limitate o vietate, nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio (d'ora in avanti Parco), fatte salve le disposizioni più rigorose contenute in altre discipline.

2. Le disposizioni in esso contenute mirano a:

a) conseguire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, del patrimonio naturale, paesaggistico, antropologico, storico e culturale proprio del Parco;
b) garantire la difesa e la ricostituzione degli equilibri naturali, idraulici e idrogeologici;
c) promuovere l'uso sostenibile delle risorse, la ricerca scientifica e l'educazione ambientale;
d) favorire l'integrazione tra conservazione e sviluppo locale sostenibile.

3. Gli obiettivi di tutela di cui al comma 2 sono perseguiti in forma coordinata con i contenuti del piano del Parco, delle relative Norme di attuazione in coerenza delle misure di conservazione Natura 2000, approvate con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.5928 del 30 novembre 2016 e successivamente con decreto 14 giugno 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e con gli ulteriori strumenti attuativi dallo stesso previsti.

4. A seguito dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, art. 3 comma 1, tutte le funzioni di tutela e gestione del Parco sono state trasferite alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia. Le amministrazioni che, per le rispettive leggi di recepimento, svolgono le funzioni di tutela e gestione nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio sono definiti "Parco" all'interno del presente Regolamento.

Articolo 2 - (Pubblicità della documentazione)

1. Il presente regolamento è consultabile presso le sedi delle strutture competenti per il Parco, nonché presso le sedi di tutti i comuni facenti parte del Parco. Lo stesso è pubblicato digitalmente in forma adeguata sul canale di comunicazione istituzionale e sul portale web del Parco.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA'

Articolo 3 - (Attività di soccorso e di somma urgenza)

1. I divieti, le limitazioni e le prescrizioni del presente Regolamento non si applicano agli interventi di soccorso e di somma urgenza, di pubblica sicurezza e di sorveglianza, che sono consentiti nel rispetto delle relative disposizioni di settore.

2. Le esercitazioni di protezione civile e ogni altra tipologia di esercitazione sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte del Parco.

Articolo 4 - (Usi civici e diritti reali)

1. Nel Parco sono riconosciuti gli usi civici ed i diritti reali, di cui all'art. 11 della legge quadro, delle collettività locali o di singoli proprietari o aventi diritto.

2. Previa consultazione dei soggetti interessati gli usi civici ed i diritti reali possono essere limitati, in tutto o in parte, per periodi di tempo limitati ed aree circoscritte, nell'ambito di progetti del Parco.

TITOLO III - TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA

Articolo 5 - (Disciplina generale)

1. Sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica in qualunque stadio di vita, fatto salvo quanto previsto dal presente titolo.

2. Sull'intero territorio del Parco sono vietati:
a) l'utilizzo di fari e sorgenti luminose per l'avvistamento notturno della fauna;
b) le azioni di alimentazione della fauna selvatica;
c) la distruzione e la rimozione dall'ambiente naturale di uova, ovvero il danneggiamento e la distruzione di luoghi di nidificazione, siti di riproduzione e aree di riposo della fauna selvatica;
d) l'avvicinamento ai nidi di rapaci rupicoli e alle arene di canto di galliformi ad una distanza inferiore a 200 m, salva autorizzazione rilasciata del Parco.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie faunistiche alloctone, fatte salve eventuali deroghe ammesse dalla normativa statale.

4. La fauna selvatica ritrovata morta è di proprietà del Parco.

5. Con specifico atto amministrativo il Parco stabilisce la disciplina per il recupero, l'utilizzo e la concessione della fauna ritrovata morta.

6. Al fine di evitare il disturbo alla fauna, il Parco può prevedere limitazioni, anche temporanee, all'accesso o alla fruizione di determinate aree del territorio.

Articolo 6 - (Prelievi faunistici, abbattimenti selettivi ed eradicazioni)

1. Al fine di garantire un equilibrato sviluppo delle diverse biocenosi, il Parco può avviare progetti di controllo della fauna selvatica attraverso prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Tali progetti sono effettuati su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco, sono attuati dal personale del Parco, dal personale di vigilanza o mediante l'impiego di operatori formati e autorizzati dal Parco. I progetti sono sottoposti al parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

2. I progetti di cui al comma 1 definiscono:
a) gli obiettivi gestionali dell'intervento e le motivazioni tecnico-scientifiche;
b) la specie animale, il sesso e le classi di età dei soggetti sottoposti a controllo;
c) la distribuzione e l'ammontare dell'incidenza e degli squilibri arrecati dalla specie;
d) le modalità specifiche di cattura o abbattimento previste, i mezzi da impiegare, i tempi di intervento, le aree interessate, l'entità annuale e pluriennale degli animali da prelevare;
e) le attività di monitoraggio da svolgere nel corso del progetto.

3. Per ogni progetto attuato è prodotta una relazione sugli esiti degli interventi.

4. Le spoglie degli animali prelevati nel corso di attività di cui al presente articolo sono di proprietà del Parco e sono utilizzate per le finalità proprie del Parco.

5. Nel caso di specie alloctone invasive gli interventi di prelievo e cattura, svolti direttamente dal Parco o da soggetti da questo autorizzati, sono finalizzati all'eradicazione dei nuclei presenti.

Art. 7 - (Ripopolamenti, reintroduzioni, immissioni)

1. Sono consentite le immissioni di specie faunistiche autoctone, sia sotto forma di ripopolamenti che di reintroduzioni, su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco.

2. Le immissioni di cui al comma 1 sono realizzate sulla base di un progetto, che stabilisce i tempi e le modalità di intervento, le iniziative di informazione e sensibilizzazione da attivare e i criteri per la valutazione dei risultati, sottoposto al parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nel rispetto procedure di valutazione previste.

Articolo 8 - (Prelievi e catture per fini specifici)

1. Per motivi di ricerca scientifica o di studio sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, prelievi e catture di animali selvatici.

2. Sono consentiti altresì prelievi e catture temporanee per finalità sanitarie ovvero di inanellamento a scopo didattico-scientifico, svolte direttamente dal Parco o da questo autorizzate.

Articolo 9 - (Gestione della fauna ittica e attività di pesca)

1. Il Parco persegue il riequilibro biologico della fauna ittica attraverso il controllo della qualità delle acque, la disciplina delle modalità e dei periodi di pesca, la limitazione delle catture e l'eradicazione delle specie ittiche alloctone, anche attraverso la promozione di programmi specifici.

2. Le semine delle specie ittiche presenti nell'ambiente naturale sono soggette all'autorizzazione del Parco.

3. Nel territorio del Parco sono vietati l'introduzione e l'allevamento nell'ambiente naturale di specie ittiche alloctone.

4. L'attività di pesca è ammessa unicamente nelle Zone C e D ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 394/91.

5. Le modalità ammesse per la pesca sono disciplinate dalle normative di settore in quanto compatibili con le finalità di tutela e di mantenimento dell'equilibrio ecologico all'interno del Parco.

6. In occasione dell'esecuzione di opere autorizzate che interessino l'alveo dei corsi d'acqua, il Parco può autorizzare il prelievo di fauna ittica, assicurando il mantenimento dell'equilibrio ecologico tramite la successiva reimmissione della fauna prelevata.

TITOLO IV - TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT, DELLA FLORA E DELLE SPECIE VEGETALI

Articolo 10 - (Disciplina generale)

1. Nel Parco sono vietati la raccolta e il danneggiamento della flora autoctona, dei funghi e dei prodotti del sottobosco e dei loro habitat fatto salvo l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e le attività di raccolta ammesse ai sensi del presente titolo.

Articolo 11 - (Raccolta di specie vegetali spontanee e funghi)

1. Nelle zone A la raccolta di specie vegetali spontanee, muschi, licheni, frutti e funghi può essere autorizzata esclusivamente per scopi scientifici, di ricerca o di monitoraggio, secondo modalità, luoghi, tempi e quantità autorizzati dal Parco.

2. Nelle zone B, C e D la raccolta di specie vegetali spontanee, frutti e funghi è consentita ai soggetti nei limiti e con le modalità individuate da ciascun settore con specifica atto amministrativo sulla base dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 12 - (Controllo ed eradicazione della flora alloctona)

1. Nel Parco è vietata l'introduzione di flora e vegetazione alloctona.

2. L'eradicazione di specie floristiche alloctone è effettuata su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Parco.

3. Gli interventi avvengono sulla base di un progetto operativo in cui vengono definiti:
a) le motivazioni tecnico-scientifiche e gli obiettivi gestionali dell'intervento;
b) la specie oggetto del programma di eradicazione;
c) le modalità specifiche di attuazione, i mezzi, i tempi dell'intervento, le aree interessate.

4. Purché non arrechi pregiudizio agli equilibri naturali, l'introduzione in natura di specie vegetali alloctone ornamentali ed edibili a carattere non invasivo è consentita:
a) nei nuclei abitati e nei giardini;
b) nelle coltivazioni frutticole e orticole ovvero negli ambiti specificatamente destinati all'insediamento;
c) sui manufatti edilizi sparsi e nelle loro pertinenze;
d) nei luoghi di culto, di memoria;
e) nei campi sportivi.

TITOLO V - TUTELA DEL SUOLO, DELLE RISORSE MINERARIE E DELLE ACQUE

Articolo 13 - (Attività estrattiva e mineraria e utilizzazione di materiale lapideo in loco per piccole manutenzioni)

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave e miniere.

4. Nelle zone C e nelle sottozone D1 è ammesso, previo nulla osta del Parco, il prelievo di materiale finalizzato esclusivamente alla manutenzione della rete sentieristica, della viabilità agro silvo pastorale, del ripristino di muri a secco e alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico nelle quantità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle predette opere.

5. Sono ammessi, per la sola finalità di tutela idraulica e idrogeologica e previo nulla osta del Parco, l'asportazione, la movimentazione e l'utilizzazione nel luogo del prelievo, di materiale inerte risultante da interventi di dragaggio, manutenzione e sistemazione idraulica.

Articolo 14 - (Discariche e siti degradati)

1. Il Parco segnala alle strutture competenti, sulla base delle proprie attività di monitoraggio e sorveglianza, eventuali discariche non più in esercizio o siti degradati assoggettabili a ripristino ambientale ovvero a bonifica, concordandone con le stesse autorità i programmi di recupero.

2. Il Parco promuove interventi di monitoraggio, risanamento e recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discariche di rifiuti urbani e inerti o di altro materiale inquinante.

Articolo 15 - (Raccolta di minerali e fossili)

1. Nel territorio del Parco sono vietate la distruzione e il danneggiamento di rocce, l'asportazione e la commercializzazione di minerali o singolarità geologiche e mineralogiche, nonché l'asportazione, la distruzione o il danneggiamento e la commercializzazione di reperti archeologici e fossili.

2. La raccolta di fossili e minerali è ammessa, per scopi scientifici da parte di enti che abbiano nelle proprie finalità statutarie la ricerca, previa autorizzazione dell'ente competente e previo nulla osta del

Parco, che delimiti l'area di raccolta, il periodo, i mezzi e le modalità di estrazione, la quantità e la qualità del materiale asportabile.

Articolo 16 - (Sistemazioni idraulico-forestali)

1. Gli interventi per la difesa e sistemazione del suolo nel territorio del Parco devono tendere, ove possibile, a ricostituire le componenti morfologiche del paesaggio ovvero a conservare le loro caratteristiche, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idrogeologica dei luoghi.

2. Le opere di sistemazione idraulica e dei versanti devono prevedere l'impiego, ove possibile, di tecniche e soluzioni tipiche dell'ingegneria naturalistica.

3. Gli interventi sui corsi d'acqua devono essere effettuati in modo tale da limitare la compromissione delle funzioni biologiche degli stessi, le comunità vegetali ripariali e gli habitat.

4. L'asportazione del materiale prelevato dai corsi d'acqua per finalità di tutela dal rischio idrogeologico è ammessa previo nulla osta del Parco.

Articolo 17 - (Tutela del regime delle acque)

1. È vietata la modificazione del regime delle acque correnti, stagnanti e sotterranee, fatti salvi gli interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale secondo le modalità stabilite all'articolo 16.

2. È altresì vietato:

a) aprire nuovi fossi o canali o intubare i corsi d'acqua superficiali, ad eccezione dei sovrappassi per canali irrigui a portata periodica, qualora non sia possibile evitarne la copertura;
b) deviare e occultare acque sorgive;
c) indurre modificazioni alla modellazione del suolo o alla vegetazione ripariale, se non, nelle zone B, C e D, per ottenere una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;
d) modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimentazioni di terra, fatti salvi, nelle zone B, C e D, gli interventi di prevenzione degli incendi ovvero per gli interventi finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità e nelle zone C e D gli interventi necessari per gli usi e le attività di natura agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di pozze d'alpeggio e abbeveratoi per attività alpicolturali secondo le modalità previste dall'articolo 30;
e) drenare i pascoli e i ristagni d'acqua temporanei nei boschi, nei prati e nelle praterie, ad esclusione delle sottozone D1;
f) l'utilizzo diretto delle acque di ghiacciaio ovvero di ghiaccio e di neve di accumulo, fatte salve comprovate esigenze di servizio dei rifugi alpini.

3. Sono ammessi, previo nulla osta del Parco, interventi di manutenzione e tutela delle sorgenti.

Articolo 18 - (Captazioni di acqua)

1. Sono vietate le nuove derivazioni e captazioni per scopi idroelettrici, fatta salva la riassegnazione delle concessioni già in essere e quanto previsto dai commi successivi.

2. In deroga al comma 1, sono ammesse:

a) captazioni e derivazioni entro il limite di autoconsumo, e comunque afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 KW;

3. Al di fuori della zona A sono inoltre consentite le nuove derivazioni e captazioni a fini idropotabili, di prevenzione degli incendi o per scopo irriguo o agro-pastorale, o a fini di difesa del suolo.

4. In zona A sono consentite le nuove derivazioni e captazioni per scopo idropotabile e di prevenzione incendi, limitatamente a finalità di servizio di rifugi alpini.

5. Nella sottozona D2 sono ammesse le derivazioni, le captazioni e i bacini di accumulo idrico, ivi compresi i bacini finalizzati all'innevamento artificiale, a servizio degli usi consentiti dalla normativa di zona.

8. Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sostituzione delle captazioni e delle condotte idriche esistenti anche con spostamento su diverso sedime purché non comportino incrementi delle quantità idriche già prelevate o ulteriori modifiche al regime idrico.

9. Le opere e gli interventi ammessi dal presente articolo relativamente alle captazioni sono assoggettate a nulla osta del Parco, il quale detta specifiche prescrizioni in ordine alla mitigazione degli impatti ambientali, ai tempi e alle modalità di esecuzione, agli interventi di ripristino e alle eventuali opere compensative, anche con indicazione delle migliori tecnologie disponibili per la progettazione ed esecuzione delle relative infrastrutture.

TITOLO VI - ALTRI DIVIETI E DEROGHE

Articolo 19 - (Rispetto della quiete, limiti per le emissioni sonore e luminose)

1. Nel territorio del Parco sono vietate le emissioni sonore e luminose ad eccezione di quelle indispensabili per gli interventi, le attività e gli usi ammessi e fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Nelle zone A, B, C e D2 è vietato turbare la tranquillità della fauna selvatica con rumori molesti ed utilizzare impianti di amplificazione sonora all'aperto, fatto salvo quanto specificatamente autorizzato ai sensi degli articoli 35 comma 3 e 36 comma 2 del presente regolamento.

3. Nelle Zone D2 è ammessa l'emissione sonora nelle pertinenze delle Infrastrutture Sciistiche individuate nella Cartografia del Piano Parco, nei limiti e secondo le modalità stabilite con specifico atto amministrativo. Il medesimo atto definisce la disciplina per la verifica tecnica del rispetto dei limiti di emissione sonora.

4. È vietato utilizzare fonti luminose dirette verso il cielo o verso superfici che possano riflettere la luce verso il cielo, avendo cura di far uso di apparecchi totalmente schermati.

5. Nelle zone A, B, C e nelle sottozone D2 l'illuminazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici deve limitarsi a segnalare gli ingressi, avendo cura di orientare verso il basso i punti illuminanti.

6. È vietata l'illuminazione notturna su piste da sci o da slittino, ad esclusione della zona D1 e fatti salvi gli impianti di illuminazione già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, che sono comunque tenuti ad adeguarsi, entro 3 anni dalla sua entrata in vigore, alle prescrizioni di cui al comma 3.

7. È vietato rilasciare lanterne volanti, utilizzare artifici pirotecnici e, ad esclusione delle zone D1, utilizzare petardi.

Articolo 20 - (Attività pubblicitarie)

1. Nelle aree diverse da quelle specificatamente destinate all'insediamento, l'apposizione di cartellonistica, insegne e segnalazioni pubblicitarie è soggetta al nulla osta del Parco.

2. Il parco predispone un manuale tipologico per orientare la realizzazione di cartellonistica, insegne e segnalazioni che declina le linee guida per la comunicazione, approvate dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento del Parco Nazionale dello Stelvio.

Articolo 21 - (Mezzi di distruzione e alterazione dei cicli biogeochimici)

1. Sono vietati gli interventi, le attività e l'impiego di sostanze che possano comportare la distruzione o l'alterazione dei cicli biogeochimici.

2. Fatte salve le disposizioni e le linee guida del Piano di Azione Nazionale sui Fitofarmaci e ss. mm. ii. è vietato trattare con erbicidi, diserbanti e disseccanti i manti vegetali ad esclusione delle aree agricole a coltivazione intensiva nelle sottozone D1.

Articolo 22 - (Armi, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura)

1. L'introduzione da parte di privati nel territorio del Parco di armi, munizioni, esplosivi e mezzi distruttivi e di cattura è vietata, salvo per ragioni scientifiche e di interesse pubblico autorizzate dal Parco.

2. Il divieto previsto al comma 1 non si applica:

a) al personale di sorveglianza in servizio appartenente alle Forze Militari e di Polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito delle personalità dello Stato medesimo e che sia autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;

b) agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione inter-frontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;

c) al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;

d) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, che possono detenere e portare nel Parco gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi, sono ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti;

e) agli atleti di biathlon, limitatamente all'arma utilizzata per lo svolgimento dell'attività sportiva nelle piste appositamente individuate nella Carta della Mobilità e Fruizione del Piano del Parco.

3. È consentito introdurre e detenere all'interno delle abitazioni private mezzi e strumenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Sulle sole strade della viabilità principale e di avvicinamento individuate nella carta della mobilità e fruizione del piano del Parco è consentito il trasporto di armi, munizioni, esplosivi e mezzi distruttivi e di cattura. Sulle altre strade all'interno del Parco è consentito, previa autorizzazione del Parco, il trasporto di mezzi e strumenti di cui al comma 1. In ogni caso, detti mezzi e strumenti devono essere scarichi, smontati, non in grado di offendere e riposti nella custodia.

Articolo 23 - (Fuochi all'aperto)

1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, dei centri abitati e delle aree del Parco appositamente attrezzate.

2. Ai proprietari di edifici e agli aventi titolo all'utilizzazione degli stessi è consentito utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e garantendo le necessarie condizioni di sicurezza nel loro utilizzo.

3. Le deroghe previste ai commi precedenti non trovano applicazione durante i periodi di rischio di incendio boschivo

Articolo 24 - (Sorvolo di velivoli e droni)

1. Nel territorio del Parco sono vietati il decollo, l'atterraggio e il sorvolo, a quote inferiori a 500 m dal suolo, di tutti i tipi di velivoli ad esclusione dei voli effettuati alle forze armate o di pubblica sicurezza o dalla protezione civile o dai servizi forestali o a scopo di soccorso alpino e sanitario e delle attività connesse.

2. In deroga ai divieti di cui al comma 1, il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di velivoli sono autorizzati dal Parco per le sole attività di:

a) trasporto di materiali e viveri per rifugi e malghe, non altrimenti servibili, per un massimo di 20 giorni all'anno, fatti salvi ulteriori sorvoli per motivate ragioni autorizzate dal Parco;

b) esecuzione di opere, interventi e servizi **realizzabili con mezzo aereo, qualora l'utilizzo di mezzi alternativi non risulti possibile o possa determinare un maggiore impatto ambientale;**
c) attività di interesse per il Parco, quali ricerca scientifica, gestione faunistica e trasporto di persone;
d) esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive di interesse per il Parco e per la promozione dello stesso;

3. Il decollo, l'atterraggio e il sorvolo del territorio del Parco a mezzo di droni e aeromodelli è consentito limitatamente in zona D1.

4. Le limitazioni al sorvolo di droni o aeromodelli ai sensi del comma 3 sono derogabili per fini di ricerca scientifica e di gestione faunistica nonché per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera d) del comma 2, con autorizzazione del Parco ai sensi di quanto disciplinato nel comma 5 o per attività di promozione promosse dal Parco.

5. La richiesta di autorizzazione al sorvolo a mezzo di velivoli e di droni deve riportare gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente e della eventuale committenza, la motivazione del sorvolo, la data di sorvolo prevista, il percorso da effettuare su apposito estratto cartografico con indicazioni della quota di sorvolo media rispetto al suolo, il tempo di sorvolo previsto, i luoghi di eventuale atterraggio o deposito di persone, materiali o viveri e il tipo di aeromobile o drone.

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Articolo 25 - (Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è subordinato al preventivo nulla osta del Parco, ai sensi dell'articolo 13 della legge quadro sulle aree protette.

2. Il nulla osta è rilasciato in seguito alla verifica della conformità tra l'intervento richiesto e le disposizioni del Piano del Parco e del presente regolamento.

3. La richiesta di nulla osta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dar conto dello stato dei luoghi e delle caratteristiche progettuali dell'intervento, con elementi descrittivi, elaborati grafici e progettuali e idonea documentazione fotografica attestante lo stato di fatto e inquadramento cartografico.

4. Il nulla osta verifica la conformità degli interventi, impianti e opere da realizzare, ivi compresi i movimenti terra, **con le disposizioni del Piano del Parco e del presente regolamento e contiene prescrizioni in ordine alla tutela dei valori ambientali, alle eventuali misure di compensazione, ai tempi e alle modalità di realizzazione.**

5. Il nulla osta è reso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

7. Qualora l'intervento sia assoggettato a valutazione d'incidenza, a valutazione d'impatto ambientale, all'autorizzazione unica ambientale, comunque denominata, o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prescrive obbligatoriamente l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito delle relative procedure d'autorizzazione.

8. Gli interventi ricompresi nella definizione del Testo Unico dell'Edilizia nelle categorie:
a) di manutenzione ordinaria;
b) di manutenzione straordinaria che non comportano modifiche strutturali e che non comportano modificazioni delle componenti esterne del manufatto;
c) di attività edilizia libera,
non sono soggetti a rilascio di nulla osta.

9. Nelle zone D1, il nulla osta è rilasciato, nel rispetto dei casi, delle procedure e dei tempi del presente articolo, dal Comune, dandone contestuale comunicazione al Parco.

Articolo 26 - (Autorizzazione)

1. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'autorizzazione è nominativa e deve contenere, oltre alle generalità del soggetto autorizzato:
- **a) la descrizione dell'attività autorizzata;**
- **b) il periodo di validità dell'autorizzazione;**
- **c) le zone del Parco in cui l'attività autorizzata può essere svolta;**
- **d) le eventuali prescrizioni imposte dal Parco.**

3. Il titolare deve sempre disporne quando svolge l'attività autorizzata e deve esibirla, unitamente a un documento d'identità, al personale di sorveglianza del Parco ogni qualvolta quest'ultimo ne faccia richiesta.

4. Essa è efficace esclusivamente per il periodo di tempo indicato e non sostituisce ulteriori autorizzazioni, anche rilasciate da altri enti, eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività interessata.

Articolo 27 - (Prescrizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio)

1. Fermo restando, ove previsto, il rilascio del nulla osta, le opere di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione devono impiegare materiali conformi alle tipologie locali e conservare le connotazioni e il valore storico, culturale e architettonico dell'edificio interessato, nel rispetto di quanto indicato nel piano del Parco per le singole zone.

2. La ricostruzione filologica o tipologica di edifici o manufatti recuperabili è consentita a condizione che questi siano individuati catastalmente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) o la cui esistenza possa essere provata con adeguata documentazione, anche mediante immagini fotografiche, documenti storici e fotografie d'epoca e in presenza di elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma. Per questi manufatti è ammessa la destinazione d'uso originaria o il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.

4. Il nulla osta all'esecuzione di interventi edilizi non comporta assenso né autorizzazione alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e di eventuali infrastrutture a servizio dell'edificio interessato.

5. Il nulla osta può prevedere opere compensative sui terreni circostanti all'edificio, da effettuarsi a carico del richiedente, finalizzate al mantenimento della testimonianza materiale del paesaggio storico-culturale delle civiltà alpine.

6. Previo nulla osta del Parco, è consentita l'installazione sugli edifici di pannelli fotovoltaici e solari termici complanari alla copertura nonché di impianti mini-eolici sulle coperture. Al di fuori delle sottozone D1, tali interventi sono ammessi esclusivamente nei limiti dimensionali necessari per l'autoconsumo.

Articolo 28 - (Edifici storici o di pregio architettonico)

1. Agli immobili storici e di pregio architettonico di cui all'articolo 23 delle norme di attuazione del Parco si applicano le previsioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss. mm. ii.

Articolo 29 - (Prescrizioni per gli interventi sugli elettrodotti e sugli impianti a fune)

1. Gli interventi di manutenzione degli elettrodotti, in particolare di quelli di media e bassa tensione, devono essere orientati a ridurne il potenziale impatto sulle componenti faunistiche, prevedendo l'installazione di dispositivi di prevenzione dell'elettrocuzione e, dove possibile, il loro interramento.

2. Tutte le linee aeree, ivi compresi gli impianti a fune e teleferici, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di dispositivi anticollisione volti a prevenire gli impatti dell'avifauna.

TITOLO VIII - ATTIVITA'

Articolo 30 - (Attività artigianali e commerciali)

1. Le attività artigianali e commerciali devono essere svolte all'interno degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo l'esercizio in strutture temporanee nei pressi dei centri abitati e in occasione di fiere, feste tradizionali e altre manifestazioni.

2. L'attività di vendita dei prodotti agricoli è consentita anche presso i luoghi di produzione.

3. La vendita ambulante è consentita nel Parco limitatamente alla sottozona D1.

4. Nelle sottozone D1 l'insediamento di nuove attività artigianali e commerciali è regolata dal Piano di Governo del Territorio.

5. L'esercizio di nuove attività artigianali e commerciali è ammesso, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nelle zone C previo parere vincolante del Parco.

Articolo 31 - (Attività agro-silvo-pastorali)

1. Nella Zona A è vietato il pascolo. Nelle aree destinate a bosco è vietato il pascolo. Le mandrie possono transitare in tali aree solo per necessità di monticazione nelle altre zone del parco e limitatamente agli spostamenti da un alpeggio all'altro.

3. Con specifico atto amministrativo il Parco stabilisce la disciplina per la monticazione e per la profilassi sanitaria del bestiame nonché eventuali modificazioni del carico del bestiame monticabile.

4. Le attività agricole, con esclusione degli orti di pertinenza nelle aree specificatamente destinate all'insediamento, sono esercitate con caratteri di continuità e contiguità con la naturale morfologia dei luoghi e, con esclusione degli impianti esistenti, senza l'impiego di serre, tunnel mobili, teli plastici, teli anti-grandine e con l'esclusivo impiego di paleria in legno non trattato. Eventuali impianti di colture specializzate sono ammessi previa autorizzazione dal Parco.

5. Limitatamente alle zone B, C e D sono consentiti interventi di miglioramento delle superfici a prato e pascolo inclusivi di decespugliamento e trasemina. La trasemina deve avvenire con l'esclusivo impiego di foraggere locali. Le opere di spietramento sono ammesse nelle sole zone C e D devono prevedere l'accumulo delle pietre in loco o a risarcimento dei muri a secco e siepi di spina o per il recupero del patrimonio edilizio montano ivi esistente.

7. Con specifico atto amministrativo il Parco stabilisce la disciplina per la concimazione e lo spargimento di letame.

9. Eventuali pozze di alpeggio finalizzate alle attività alpicolturali devono essere realizzate ottemperando ad entrambe le funzioni alpicolturali e naturalistiche, in modo da garantire acqua pulita al bestiame alpeggiato e contemporaneamente fornire habitat per specie di flora e fauna

10. Non è consentita l'introduzione di organismi geneticamente modificati.

11. Le attività silvo-colturali sono esercitate:
a) nel rispetto dei principi della selvicoltura naturalistica;
b) nel rispetto dei piani aziendali e piani semplificati per la gestione delle proprietà silvopastorali approvati previo parere favorevole del Parco;
c) nel rispetto di alberi monumentali, di pregio paesaggistico, vetusti, policormici e di interesse faunistico.

12. Il Parco può limitare, previa consultazione dei proprietari i periodi e le forme di prelievo in ragione di particolari esigenze di tutela di specie e habitat.

14. E' consentito per le attività agricole esistenti nelle zone C l'integrazione con attività agrituristica purchè rimanga prevalente la dimensione agricola dell'azienda. L'attività agrituristica (ricettività,

ristorazione e spazi di servizio) non può occupare più del 50% dei volumi degli edifici aziendali. Sono sempre ammessi gli adeguamenti dei manufatti esistenti agli obblighi normativi, anche utilizzando gli incrementi volumetrici previsti, nel rispetto delle tipologie architettoniche e materiche tradizionali dei manufatti.

Articolo 32 - (Recinzioni e segnaletica)

1. Nelle zone A non sono ammesse recinzioni.

2. Nelle Zone B e C, sono ammesse le recinzioni mobili per la gestione del pascolo, per la protezione del bosco e quelle per la prevenzione degli attacchi dei grandi carnivori, queste ultime secondo le tipologie ammesse dalle rispettive amministrazioni regionale e provinciali.

3. La segnaletica e la cartellonistica dei sentieri e dei percorsi ricadenti entro il Parco è realizzata direttamente a cura del Parco secondo gli standard e modalità indicate dalle linee guida approvate dal Comitato di indirizzo e coordinamento.

4. È vietato danneggiare, rimuovere, spostare, occultare o imbrattare la segnaletica, la cartellonistica e ogni altro manufatto ad essa collegato.

Articolo 33 - (Introduzione e conduzione di cani)

1. Nelle sole zone B, C e D del territorio del Parco è ammessa l'introduzione e la conduzioni di cani. I cani, con esclusione delle sottozone D1, devono sempre essere tenuti al guinzaglio ed essere condotti esclusivamente lungo strade e sentieri.

2. Sono esclusi dal divieto:
- **a) i cani utilizzati per la conduzione e la protezione del bestiame;**
- **b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e ricerca persone disperse e per il servizio di sorveglianza del Parco;**
- **c) i cani utilizzati per il recupero di fauna ferita e per operazioni di censimento della fauna selvatica;**
- **d) i cani che stazionino nelle pertinenze dei manufatti da sorvegliare.**

3. I proprietari devono consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza del Parco.

4. In caso di smarrimento di cani all'interno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione al Parco e ad attivarsi immediatamente e personalmente per la ricerca.

Articolo 34 - (Attività e manifestazioni sportive)

1. Nel Parco sono consentite le attività ricreative e sportive compatibili con la tutela della fauna, della flora, del suolo e del sottosuolo. Sono in particolare consentite:
- **a) alpinismo lungo le vie alpinistiche;**
- **b) escursionismo lungo strade e sentieri esistenti;**
- **c) scialpinismo;**
- **d) sci alpino nelle sottozone D2;**
- **e) sci da fondo e biathlon;**
- **f) cicloturismo e uso di velocipedi, nelle zone B, C e D, lungo strade e sentieri esistenti, secondo i limiti di cui all'articolo 38 del presente regolamento;**
- **g) escursionismo con equini, nelle zone B, C e D, lungo strade e sentieri esistenti, secondo i limiti di cui all'articolo 38 del presente regolamento;**
- **h) le attività di orienteering ad esclusione delle zone A e B.**

2. È in ogni caso vietata la pratica delle attività di:
- **a) torrentismo;**
- **b) eliski;**
- **c) *downhill*, tranne nella sottozona D2;**
- **d) attività di immersione subacquea nei laghi naturali;**
- **e) uso di natanti con o senza motore nei laghi alpini naturali;**

f) volo con parapendii, deltaplani e tuta alare;

3. Fatta eccezione per le zone D, gare e raduni sportivi sono soggetti ad autorizzazione del Parco sulla base di un'istanza da presentarsi almeno 90 giorni prima della data di svolgimento.

4. È ammessa, previo nulla osta del Parco, l'apertura di nuove vie ferrate a completamento di percorsi consolidati escursionistici o di arrampicata.

5. In tutto il territorio del Parco è vietata la pratica del bivacco notturno, ad eccezione del bivacco di emergenza per la durata massima di una notte effettuabile anche attraverso l'installazione di tende di modeste dimensioni da rimuovere al mattino; analogamente è vietato il campeggio in qualsiasi modalità nelle zone A, B e C ad esclusione delle strutture autorizzate esistenti.

Articolo 35 - (Attività e manifestazioni ludico-ricreative)

1. È vietato svolgere qualsiasi attività che, per la presenza concentrata di persone, possa provocare alterazioni ad habitat, danni alla flora o arrecare disturbo alla fauna, fatto salvo quanto stabilito dai commi successivi.

2. L'organizzazione e lo svolgimento di feste, sagre popolari e altre attività ludico-ricreative collettive è ammessa, purché compatibile con la tutela dei valori del Parco, nelle zone C previa autorizzazione del Parco e nelle zone D in ogni caso.

3. L'autorizzazione può essere richiesta anche sulla base di un programma di iniziative fra loro compatibili e correlate a carattere stagionale o annuale.

4. Nelle zone C e D in occasione di manifestazioni che attraggono nel Parco importanti flussi di visitatori, possono essere destinate a parcheggio temporaneo aree agricole e a pascolo, previa autorizzazione del Parco.

Articolo 36 - (Aree sciabili - sottozone D2)

1. Le opere e gli interventi nelle aree sciabili previsti dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco, ivi compresi i movimenti terra di cui al comma 3, sono ammessi previo nulla osta del Parco.

2. I bacini artificiali per opere antincendio e di innevamento artificiale sono realizzati facendo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Ogni opera di movimento terra connesso alle modifiche delle piste da sci deve prevedere piantumazione del cotico erboso o miscele di essenze erbacee coerenti con quelle presenti nel Parco.

4. La pratica dello sci alpino non può essere esercitata al di fuori dei tracciati delle piste da sci segnalati dal gestore dell'impianto mediante l'esposizione degli appositi cartelli.

5. Nel periodo estivo è consentito l'utilizzo delle aree sciabili per finalità agro-silvo-pastorali con le modalità previste dal Piano e dal presente regolamento.

6. Gli interventi di infrastrutturazione leggera previsti dall'articolo 9 comma 3.2.4 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco ed identificati sulle tavole "Tav.G_Carta della Zonizzazione", sono soggetti alle valutazioni ambientali in relazione ai disposti della normativa vigente (dlgs 152/06 e VINCA Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4).
La realizzazione degli interventi deve avvenire prendendo in considerazione l'insieme delle problematiche paesaggistiche ed ambientali del progetto e prevedendo gli interventi all'interno di un sistema indirizzato alla riqualificazione degli impianti ed allo sviluppo di una rete di mobilità sostenibile avente l'obiettivo della minimizzazione degli impatti paesaggistici ed ambientali.

Articolo 37 - (Attività di ricerca)

1. Lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel Parco, in deroga ai divieti previsti dal Piano del Parco e dal presente regolamento, è subordinato ad autorizzazione del Parco.

2. Gli enti e i soggetti interessati devono presentare al Parco apposita richiesta corredata da un programma di ricerca analitico. Il programma di ricerca deve precisare:

a) il soggetto responsabile/ente di progetto;
b) i soggetti coinvolti;
c) l'oggetto della ricerca;
d) la finalità, gli obiettivi e i metodi impiegati;
e) le strumentazioni di cui si prevede l'utilizzo;
f) l'area di studio all'interno del Parco;
g) durata/periodo di realizzazione;
h) i risultati attesi;
i) i prelievi/campionamenti da effettuare, sia di materiale vivente, sia non vivente, con la descrizione dei metodi e degli eventuali mezzi di cattura previsti;
j) le misure previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del Parco, sulle popolazioni delle specie vegetali ed animali, sulle formazioni geologiche;
k) l'eventuale pubblicazione di risultati della ricerca e le modalità per la stessa previste.

3. Il Parco può, in qualunque momento e per motivate ragioni, nonché in caso di necessità legate alla gestione e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni all'attività di ricerca.

4. I ricercatori impegnati nelle attività di ricerca autorizzate fanno riferimento al Coordinatore scientifico del Parco.

5. I ricercatori possono essere autorizzati ad utilizzare materiale del Parco e strutture logistiche, alle condizioni stabilite dal Parco.

6. Gli studi, le tesi e le pubblicazioni compilate nell'ambito di progetti di ricerca autorizzati devono essere rimessi gratuitamente in copia al Parco per la sua dotazione d'archivio o di biblioteca.

7. La semplice osservazione di flora, fauna e fenomeni naturali, laddove non comporti né prelievo di materiale, né disturbo alla fauna, né alterazioni ai luoghi, non è soggetta ad autorizzazione.

TITOLO IX - ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONI

Articolo 38 - (Circolazione del pubblico e accessibilità al Parco)

1. L'accesso al Parco è libero nel rispetto delle disposizioni di piano e nell'osservanza al presente regolamento.

2. Sulla rete sentieristica del Parco è vietata la circolazione di qualsiasi mezzo di trasporto, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.

3. L'accesso con velocipedi e la pratica dell'escursionismo a cavallo sono consentiti esclusivamente nelle zone B, C e D lungo le strade silvo-pastorali/forestali, lungo la viabilità stradale ordinaria e lungo i sentieri.

4. Il Direttore del Parco può prevedere limitazioni, anche temporanee, all'accesso o alla fruizione di determinate aree del territorio e di determinati percorsi al fine di evitare il disturbo della fauna e al fine di dirimere potenziali conflittualità fra le diverse modalità d'uso della rete di circolazione.

5. In tutto il territorio del Parco è vietato il transito di mezzi motorizzati al di fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e agro-silvo-pastorali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi. La sosta dei veicoli, fatta eccezione per le zone D, è consentita esclusivamente all'interno delle aree di parcheggio appositamente segnalate.

5. Per esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio connessi a un uso non idoneo o eccessivo dei veicoli a motore, nonché per consentire una corretta fruizione del territorio, il Parco può disporre in merito:
a) a forme di tariffazione in accordo con i soggetti proprietari;
b) alla capacità massima di parcamento;

c) alla tipologia di veicoli parcabili;
d) agli orari di accesso;
dei parcheggi di attestamento individuati dalla Carta di Mobilità e Fruizione del Parco. Il provvedimento è assunto dal Parco, sentiti i soggetti proprietari, e dandone informazione al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica.

6. Nei tratti stradali di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano del Parco il transito è consentito nei limiti e nei casi ammessi dalla legislazione provinciale e statale vigente in materia.

7. Per esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio connessi a un uso non idoneo o eccessivo dei veicoli a motore, nonché per consentire una corretta fruizione del territorio, il Parco può disporre la chiusura temporanea di tratti stradali di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano del Parco ovvero la limitazione al transito o la diversa disciplina con le seguenti modalità:

a) Il provvedimento è assunto con atto del Parco e dandone informazione al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica;
b) Il medesimo provvedimento stabilisce altresì il periodo di chiusura o di limitazione del transito, l'eventuale orario giornaliero di applicazione del divieto, nonché le modalità di transito.

8. È vietato l'impiego di motoslitte, gatti delle nevi, quad e analoghi mezzi cingolati, al di fuori delle piste e delle aree innevate destinate all'esercizio sportivo dello sci, fatte salve le ipotesi seguenti:

a) utilizzo da parte degli organi deputati alla vigilanza territoriale e per interventi di protezione civile, nonché, previa comunicazione al Parco, per attività di addestramento per le medesime finalità;
b) utilizzo da parte dei gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per soli motivi di servizio e di gestione, previa autorizzazione e nel rispetto della normativa di riferimento.
c) l'attività di battitura di percorsi escursionistici limitatamente ai tracciati delle strade previa autorizzazione del Parco.

9. È vietato l'impiego dei veicoli di cui al comma precedente su strade aperte al pubblico in tutto o in parte innevate.

Articolo 39 - (Realizzazione e manutenzione di strade)

1. La costruzione, ammessa nei casi e nei limiti stabiliti dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco, e la manutenzione di strade agro-silvo-pastorali deve avvenire adottando tecniche costruttive ecosostenibili e impiegando materiali ecocompatibili.

2. Nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche e private esistenti si ricorre a tecniche di ingegneria naturalistica e al riuso del materiale risultante dagli scavi, nel rispetto della disciplina statale e provinciale in materia di rifiuti e di terre e rocce da scavo.

3. La realizzazione e la manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali, di cui alle lettere a) e b) dell'art.17 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, deve avvenire in base alle seguenti modalità:

a) mediante l'impiego di pietra locale, legno, acciaio corten, per la messa in sicurezza dei tracciati viari. In ogni caso, non è consentito realizzare muri di sostegno con pannelli di cemento prefabbricato, pannelli rivestiti, e calcestruzzo gettato in opera rasato;
b) ove possibile, mediante rinverdimento delle scarpate ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;
c) mediante ricorso a pavimentazioni lapidee, in ghiaia ed in terra stabilizzata, per il consolidamento delle strade forestali e anche con l'impiego di bio-celle e biostrasse, per il consolidamento di tratti delle strade forestali con pendenza superiore al 15%.

4. La realizzazione e la manutenzione di strade, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 17 c.2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, deve avvenire in base alle seguenti modalità:

a) mediante l'impiego di pietra locale, legno, acciaio corten e calcestruzzo per la messa in sicurezza dei tracciati viari;

b) ove possibile, mediante rinverdimento delle scarpate ricorrendo a tecniche dell'ingegneria naturalistica;
c) mediante il ricorso a pavimentazioni lapidee per le strade e gli spazi pubblici ricompresi nei Centri Storici individuati dalla Carta del Paesaggio del Piano del Parco;
d) mediante il ricorso a pavimentazioni lapidee, drenanti ed ecologiche per le strade e gli spazi pubblici esterni ai Centri Storici individuati dalla Carta del Paesaggio del Piano del Parco.

Articolo 40 - (Realizzazione e manutenzione dei sentieri)

1. La manutenzione ordinaria dei tracciati può essere effettuata dal Parco, dagli enti proprietari e dalle associazioni alpinistiche sulla base di convenzioni di gestione con il Parco in cui sono individuate le tratte e le modalità di gestione e di intervento.

2. Le opere di messa in sicurezza e, le opere di nuova realizzazione dei tracciati sono ammesse previo nulla osta del Parco, in conformità agli strumenti pianificatori.
3. Il Parco può promuovere la fruizione dei sentieri escursionistici e delle tracce alpinistiche attraverso la realizzazione di itinerari specializzati, nonché attraverso l'integrazione dei tracciati medesimi con elementi di comunicazione.

4. Gli interventi sui sentieri, eseguiti direttamente dal Parco o col coinvolgimento di enti pubblici, associazioni di volontariato e soggetti privati sono prioritariamente rivolti:
a) alla pulizia periodica, al ripristino o alla sistemazione delle sedi pedonali;
b) alla realizzazione, preferenzialmente mediante tecniche di ingegneria naturalistica, di piccole opere necessarie alla migliore conservazione dei sentieri;
c) alla conservazione e alla sistemazione dei tratti lastricati;
d) alla dotazione dei sentieri, con strutture leggere, punti panoramici, di sosta e di osservazione;
e) a garantire la sicurezza del transito nei tratti pericolosi, mediante la realizzazione di opportune attrezzature;

5. Il Parco cura l'impianto e l'aggiornamento continuo del catasto dei sentieri.

TITOLO X - INDENNIZZI, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 41 - (Indennizzo dei danni)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 3, della l. 394/1991 il Parco indennizza i danni arrecati dalla fauna selvatica all'interno del proprio territorio.

2. I criteri, i termini e le modalità per la denuncia del danno, per il suo accertamento, per la sua valutazione e liquidazione sono stabiliti dal Parco con specifico atto amministrativo.

Articolo 42 - (Concessione di contributi ed altri benefici economici)

1. Il Parco, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e nell'ambito delle proprie finalità, può incentivare anche mediante forme di sostegno economico:
a) la tutela e valorizzazione dell'ambiente e della biodiversità;
b) la difesa del suolo;
c) la promozione di attività di educazione ambientale e culturale;
d) la diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico e artistico del Parco;
e) la promozione di attività ecocompatibili;
f) la promozione di attività di sostegno nel settore scolastico e della formazione professionale e della ricerca scientifica;
g) il ripristino e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale;
h) il rifacimento delle coperture tradizionali degli edifici;
i) il recupero, la conservazione e il restauro di elementi architettonici tradizionali e di arredo urbano;
j) la manutenzione e la sistemazione delle reti sentieristiche;

k) l'attuazione di progetti di riqualificazione ambientale;
l) il finanziamento di pubblicazioni riguardanti temi inerenti le attività del Parco.
m) il finanziamento di associazioni di promozione sportiva;
n) misure di mantenimento del paesaggio alpicolturale tradizionale.

TITOLO XIII - ATTIVITÀ ILLECITE

Articolo 43 - (Sanzioni)

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle altre leggi vigenti, per la violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 30 della legge n. 394 del 1991.

TITOLO XIV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - (Norma transitoria)

1. Tutti i regolamenti operativi e/o le altre discipline già emanate dal Parco decadono automaticamente, ai sensi dell'articolo 11 della Legge quadro, con l'entrata in vigore del presente regolamento.